



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE
 DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Prot.

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE N. 127
 (ai sensi del D.M. 21.06.2004)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.M. del Ministro dei Lavori Pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, "Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza" e successive modificazioni ed integrazioni (D.M. 15.10.1996; D.M. 03.06.1998; D.M. 11.06.1999);

VISTO il D.M. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 21 giugno 2004, n. 2367, con il quale sono state ulteriormente aggiornate le istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego dei dispositivi di ritenuta e sono state recepite le norme UNI EN 1317, parti 1, 2, 3 e 4;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" che ha introdotto, tra l'altro, lo scorporo dell'ex Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel Ministero delle Infrastrutture e nel Ministero dei Trasporti;

VISTO il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, con il quale è stato approvato il regolamento di riorganizzazione del Ministero dei trasporti, che assegna le competenze relative alla omologazione dei dispositivi e dei sistemi di ritenuta stradale al Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale - Direzione generale per la sicurezza stradale;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n.85, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.144" che ha nuovamente istituito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTI gli artt. 3 e 5 del citato D.M. 18 febbraio 1992, n. 223, che prevedono che i dispositivi di ritenuta debbano conseguire un certificato di idoneità tecnica ("omologazione"), rilasciato, sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

de de

VISTI gli artt. 7 e 8 delle Istruzioni tecniche allegate al D.M. 21 giugno 2004, n. 2367, disciplinanti le procedure per l'omologazione;

VISTA la domanda presentata in data 17.01.05, e successive integrazioni, della Società SCT srl., con la quale è stata chiesta la conferma dell'omologazione concessa con certificato n. 7 del 06.08.2001, ai sensi del D.M. 21.06.04, della barriera stradale di sicurezza di classe H1 destinazione "per bordo laterale", in acciaio e legno, denominata BRIXIA;

VISTO il voto n. 100/07 reso dalla V Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 20.09.2007, con il quale sono state richieste ulteriori integrazioni;

Vista la nota del 30.06.2008 con la quale la Società istante ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

CONSIDERATO che non sono pervenuti rapporti circa la mancata efficienza e funzionalità della barriera in argomento, né segnalazioni in ordine ad eventuali deficienze rispetto alle caratteristiche previste, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 18 febbraio 1992, n. 223;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per il rilascio del certificato di omologazione;

DECRETA

1.- E' omologata *la barriera di sicurezza per la destinazione "bordo laterale", realizzata in acciaio e legno, denominata "BRIXIA"*, della Società SCT srl. con sede in Via Agostino Novella, 13 - 25046 Cazzago San Martino (BS), caratterizzata dai seguenti parametri prestazionali:

- Classe di contenimento: H1
- Livello di severità d'urto: A
- Classe di larghezza operativa: W3

La barriera è realizzata in acciaio con due correnti longitudinali, il superiore a doppia onda e l'inferiore a semplice onda, ancorati ai paletti infissi nel terreno e rivestiti con profili di legno.

2.- La barriera è omologata in base alle risultanze delle prove di impatto, effettuate dal Laboratorio AISICO di ANAGNI (FR) (laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO 17025) i cui risultati sono riportati nei seguenti rapporti:

- Prova TB11 n. 199 del 18.05.2000, relativa al veicolo leggero;
 - ◆ Rapporto n. 199/Rev.I del 19.06.2006,
- Prova TB42 n. 197 del 15.05.2000, relativa al veicolo pesante;
 - Rapporto n. 197/Rev.1 del 19.06.2006,

La prova con il veicolo leggero ha fatto registrare:

- ASI: 0,9
- THIV: 28,72 Km/h

- PHD: 14,88g
- VCDI: LF0000000
- lunghezza di barriera interessata al contatto 4 m
- massima deflessione dinamica pari a 0,4 m
- massima deflessione statica pari a 0,24 m

La prova con il veicolo pesante ha fatto registrare:

- lunghezza di barriera interessata al contatto 10 m
- massima deflessione dinamica pari a 0,4 m
- massima deflessione statica pari a 0,24 m
- posizione laterale massima della barriera 0,9 m

Il dispositivo è stato provato su terreno CNR-UNI 10006, strato superiore (100 cm) A-1-a, strato inferiore A-7-6. I paletti di sostegno della barriera sono posti ad un interasse di 2.00 m, e sono infissi nel terreno per una profondità di 0,95 m.

- 3.- La lunghezza minima di funzionamento della barriera è quella risultante dall'installazione in prova, ovvero pari a 82 m, esclusi i terminali; il terminale da adottare dovrà essere realizzato con nastro che termina immerso nel terreno e deviato verso l'esterno del margine della carreggiata in modo da ridurre il rischio di sormonto da parte dei veicoli.
- 4.- La Società intestataria del certificato di omologazione è vincolata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 21.06.2004, a servirsi, per far produrre la barriera omologata, di produttori operanti in regime di qualità, i quali sono responsabili, ai sensi dell'art. 5 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 21.06.04, circa la conformità della produzione della barriera in questione alla documentazione di progetto depositata presso questa Direzione Generale ed al prototipo oggetto delle prove di crash eseguite presso il Laboratorio AISICO di Anagni (FR), le cui risultanze sono riportate nei precedenti articoli.
- 5.- La Società intestataria del certificato di omologazione deve rendere identificabile la barriera omologata mediante apposizione della denominazione della barriera, del numero di omologazione e del nome del produttore secondo quanto previsto dall'art. 5 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 21.06.04.
- 6.- In sede di attuazione del catalogo delle barriere omologate previsto dall'art. 6 del D.M. 223/92, la società intestataria dovrà altresì fornire a questa Direzione Generale tutti gli elementi tecnici e grafici relativi alla barriera di propria progettazione ai fini del suo inserimento nel catalogo stesso.
- 7.- Il presente certificato è rilasciato in duplice originale, di cui uno viene consegnato alla Società ed uno viene trattenuto agli atti di questa Direzione.

Roma li

IL DIRETTORE GENERALE
(D. Mag. Sergio DONDOLINI)

du du